

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- ASSICURATO: l'iscritto alla singola Federazione della CISL, i relativi familiari conviventi e le persone delle quali l'iscritto debba rispondere, compresi i minori in affido, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- CONTRAENTE: l'Ente o la Società che stipula il contratto e che è tenuto al pagamento del premio;
- COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- DIMORA ABITUALE: l'abitazione dove l'Assicurato ha la residenza anagrafica;
- DIMORA SALTUARIA: il luogo ove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere la residenza anagrafica;
- INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- MASSIMALE: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro;
- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- PREMIO: la somma dovuta alla Società;
- SOCIETA': la Compagnia di Assicurazione;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- VALORI: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre

che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 Variazioni del rischio

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Gestione delle vertenze e spese legali

In caso di sinistro, l'Assicurato deve avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, nel più breve tempo possibile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo dell'Assicurato.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le

spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5 Facoltà di recesso in caso di sinistro

La società rinuncia, in caso di sinistro, al diritto di recesso anticipato, rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Art. 6 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se l'Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la

regolazione o il pagamento della differenza e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 Proroga dell'assicurazione

La copertura assicurativa cessa la propria validità alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 Foro competente per l'esecuzione del presente contratto

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Art. 11 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte della polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni a terzi in relazione alle attività svolte.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE II – CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.

. Art. 1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:

- a) attività di volontariato e del tempo libero;
- b) danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;
- c) dalla guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose;
- d) lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni;
- e) lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'Assicurato;
- f) messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatori veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- g) normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;
- h) partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;
- i) possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
- j) proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
- k) proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella;
- l) rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti;
- m) somministrazione di cibi e bevande preparate dall'assicurato;

n) uso apparecchi domestici;

o) uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi;

p) uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati.

Art. 2 Massimale assicurato

L'assicurazione di cui alla presente Sezione II è prestata fino alla concorrenza del seguente

massimale:

R.C.T. € 400.000,00 per sinistro e in aggregato annuo per ciascun assicurato.

Art. 3 Novero dei Terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato; i componenti dello stato di famiglia dell'Assicurato così come risultante dal certificato anagrafico

“stato di famiglia”.

Art. 4 Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 5 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da:

a) furto;

b) esercizio dell'attività venatoria;

c) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto all'art. 1) commi e) ed i);

d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;

e) esercizio di attività professionali, industriali, commercio ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da collaborazione domestica;

f) comportamento doloso dell'Assicurato;

g) danneggiamenti a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

h) pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;

i) detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle

atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

j) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

k) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

l) inadempimenti di natura contrattuale;

m) qualunque tipo di danno provocato dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

n) pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali;

o) perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell'assicurato;

p) incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;

q) ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;

r) presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc.;

s) proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore;

t) proprietà e/o conduzione di abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze

u) proprietà di tutti i fabbricati che l'assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a terzi

v) scoppio apparecchi TV e simili;

w) estensione alle abitazioni temporaneamente in uso.

x) caduta antenna ricevente;

y) committente lavori edili ai sensi del D.lgs. 81/2008;

z) spargimento di acqua e rigurgito fogne, anche se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere od a rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell'immobile.

Art. 6 Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro, per qualsiasi danno a cose, salve altre maggiori franchigie ove previste.